



POLIZIA DI STATO
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
“Piemonte – Valle d’Aosta”

AA.GG.-Segr./Uff.Pers.
Cat.B1.25.5/10

Torino, 9 febbraio 2011

OGGETTO: Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Alessandria
Esame congiunto relativo all’informazione preventiva di cui all’art. 25, co.2°, D.P.R.
18.06.2002, nr. 164.
Risposta a quesito.

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI OO.SS. DI ALESSANDRIA:

- SIULP (siulp-al@libero.it)
- SAP (sapalessandria@tiscalinet.it)
- COISP (alessandria@coisp.it)
- SILP per la CGIL (silpperlacgil@libero.it)
- UGL-POLIZIA DI STATO (uglpoliziaalessandria@alice.it)
- CONSAP (segreteria@pec.consapalessandria.org)
- SIAP (alessandria@siap-polizia.it)
- FEDERAZIONE SP (alessandria@uilps.org)

E, p.c.

ALLA SEZIONE POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONE

ALESSANDRIA

^^^^

Nel corso dell’esame congiunto effettuato, in data 9 aprile 2010, sull’informazione preventiva inviata per la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Alessandria, circa le materie indicate alle lettere a), c), d), e) dell’art. 25, comma 2° del D.P.R. 164/2002, era stato richiesto da codeste OO.SS. un chiarimento in ordine al seguente punto:

“Alla luce della scelta del personale di effettuare l’orario di lavoro su 5 giornate lavorative settimanali, con due rientri fissi il martedì e il giovedì, tutte le OO.SS. concordano sulla necessità di chiarire quali sono le cause di legittima assenza che comportano, di conseguenza, la mancata prestazione del rientro pomeridiano, ovvero, congedo ordinario, riposo legge 937/77, congedo parentale, congedo straordinario e o aspettativa, permessi di cui alla legge 104/92, giornata di aggiornamento professionale, permessi sindacali disposti dall’Amministrazione, recupero riposo e anticipo riposo, servizi di O.P.”.

Sull’argomento è stato avanzato uno specifico quesito all’Ufficio centrale per le Relazioni Sindacali, che ha provveduto a darne risposta con nota nr. 555/RS/01/113/0890, che si allega in copia.

Dall’esame di quanto comunicato ne deriva che, per quanto concerne le giornate dedicate all’aggiornamento professionale, essendo definite dalle vigenti disposizioni normative “giornate lavorative”, prevedono comunque l’effettuazione dei rientri pomeridiani qualora la durata del programma di aggiornamento risulti inferiore all’orario di lavoro programmato, questo naturalmente in pieno rispetto della programmazione settimanale.

IL DIRIGENTE
(1° Dirigente Dr.ssa G. TERRITO)

(originale agli atti firmato)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/113/0890

Roma, 14 settembre 2010

Rif. nota n. Mass. B1-Prot.1944/2010 del 13 aprile 2010

OGGETTO: Nuovo Accordo Nazionale Quadro.
Quesito ai sensi dell'art. 24.

AL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

= TORINO =

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, si rappresenta che per quanto attiene ai chiarimenti relativi all'individuazione delle assenze legittime si precisa che sono tali quelle riconosciute da vigenti disposizioni normative.

Con riferimento alle giornate di aggiornamento professionale si evidenzia che il personale della Polizia di Stato è tenuto ad effettuare l'orario di lavoro obbligatorio, secondo le articolazioni di cui alle vigenti disposizioni, pertanto, nel caso in cui la durata del servizio in questione sia inferiore alla durata dell'orario giornaliero previsto, spetterà al Dirigente dell'Ufficio valutare, alla luce delle contingenti esigenze, il tipo di servizio da far espletare al personale interessato, ai fini del completamento dell'orario d'obbligo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)